

STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI

Rivarolo Canavese – Via Reyneri n. 2

Tel/fax 0124 42.57.95

e-mail: studiocurcionadia@tiscali.it

pec: studiocurcionadia@odcec.torino.legalmail.it

DOTT.SSA NADIA CURCIO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto "Contratto di servizio 2017-2019 tra Unione Montana Alta Valle Susa, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i comuni a ciascuna di esse appartenenti, con l'azienda speciale consortile Consorzio Forestale Alta Valle Susa per l'affidamento dei servizi forestali relativi alla manutenzione del territorio"

La sottoscritta CURCIO Dott.ssa Nadia, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia (TO), nominata con deliberazione consiliare n. 6 del 22 aprile 2015 per il triennio 01 maggio 2015/30 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge:

VISTA la proposta di delibera del Consiglio comunale n. 47 avente ad oggetto "Contratto di servizio 2017-2019 tra Unione Montana Alta Valle Susa, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i comuni a ciascuna di esse appartenenti, con l'azienda speciale consortile Consorzio Forestale Alta Valle Susa per l'affidamento dei servizi forestali relativi alla manutenzione del territorio";

Visto l'allegato schema di Contratto di Servizio tra i 14 Comuni, le due Unioni Montane e il CFAVS, costituito da 12 articoli;

Atteso che il Contratto di Servizio;

non esclude le prestazioni che il Consorzio eroga, in correlazione con i Fondi ATO3/PMO, a favore dei Comuni (gestione dei pascoli, attività in campo forestale e tecnico etc.), in considerazione dei vantaggi e benefici che per i Comuni (e le loro Unioni Montane) derivano da queste attività, poste in essere in stretta connessione con quelle principali;

specifica le modalità di esecuzione di tutti i servizi e lavori, la formazione dei piani di manutenzione, la definizione dei prezzi e dei computi, le garanzie di controllo e collaudo, in generale tutte le verifiche di economicità dei servizi resi a favore delle Unioni Montane e dei Comuni, globalmente intesi, che soddisfano la verifica dell'affidamento ai sensi del 192, 2° comma, del codice d.lgs. 50/2016 (preso a riferimento anche se si tratta di norma non direttamente applicabile ad una Azienda Speciale, ma in quanto principio generale relativo alla motivazione della scelta *dell'in house* in termini di congruità e di benefici per la collettività amministrata);

specifica, inoltre, che il CFAVS assumerà a sua volta, per quanto di competenza, il ruolo di amministrazione aggiudicatrice, impegnandosi a rispettare tutte le regole per i contratti pubblici per i suoi affidamenti di lavori, servizi e forniture (stabilendosi anche che, di norma, il CFAVS non faccia "sub affidamenti" integrali dei contratti ricevuti dalle Unioni Montane);

prevede i controlli "pubblici" che gli Enti affidanti (Unioni Montane e Comuni) svolgono sul CFAVS, ai sensi dell'art. 147 e seguenti del TUEL 267/2000 ed in particolare i controlli "tecnici" e sulle procedure amministrative;

trae origine dalla considerazione di omogeneizzare, con conseguente risultato positivo, da un lato, l'esigenza dei Comuni e delle Unioni Montane che sia garantita la gestione del territorio nel suo insieme (non frazionabile in servizi e lavori per motivi di efficacia del risultato complessivo) e dall'altro lato la realtà operativa, la capacità organizzativa e la vocazione statutaria CFAVS, in quanto azienda speciale di cui all'art. 114 del TUEL 267/2000.

Il conferimento diretto al CFAVS di attività che rientrano nel capo istituzionale dei Comuni e delle Unioni Montane, sia per azioni in amministrazione diretta (poiché l'Ente possiede le necessarie risorse organizzative) sia per azioni quale amministrazione aggiudicatrice, possono collocarsi interamente nel "Contratto di Servizio". Il CFAVS, infatti, eroga, ai conferenti, servizi di natura forestale: in forza della legge Regione Piemonte 10.2.2009 n. 4 e del proprio statuto, esso assicura "la gestione sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali". Per poter garantire tale mandato, alla gestione è preordinato anche il lavoro, del quale non rilevano gli importi, data la prevalenza per



materia degli affidamenti, che connotano l'essenza stessa del CFAVS sulla base della vocazione statutaria: quanto viene conferito al CFAVS è "servizio in materia forestale", indipendentemente dalla frazionabilità del contenuto (prestazione di servizi o di lavori) e dagli importi, cioè tutto il merito è teso alla realizzazione di servizi forestali e all'obiettivo finale di gestione corretta e deontologica del patrimonio montano;

Rilevato che il Contratto di Servizio:

vale per il periodo 2017-2019 e, se non disdettato da nessuna delle parti contraenti entro il 30 giugno 2019, si rinnoverà per un ulteriore triennio a decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo modifiche del quadro associativo degli Enti locali, ovvero di nuove, incompatibili regole in materia di Fondi ATO3/PMO;

dovrà comunque essere eventualmente rivalutato o concluso in via anticipata a seguito del parere che verrà emesso da ANAC per impulso del Comune di Sestriere circa le "modalità di affidamento dei lavori da Unione Montana di Comuni ad Azienda Speciale Consortile" con necessità di chiarimento sulla applicazione, o meno, dell'art. 192 D.Lgs. 50/2016 in materia di Società partecipate (considerando il fatto che il CFAVS non è Società partecipata ma Azienda Speciale Consortile);

Ritenuto che il Contratto di Servizio consente, per il fatto del conferimento pressoché globale del servizio di gestione del territorio montano ad unico soggetto appartenente ai Comuni l'attivazione di economie di scala, con contenimento della spesa pubblica, per effetto di univoca, annuale programmazione operativa;

Visti:

l'art. 42, 2° comma, lett. "e" del D.Lgs. n. 267/2000 che conferisce competenza al Consiglio comunale per l'organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, resi dal Responsabile dell'area tecnica servizio lavori pubblici, dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'area finanziaria, servizio contabilità in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Il revisore dei conti

limitatamente alle proprie competenze di vigilanza ai sensi dell'art. 8, c.10 D.p.r. 168/2010 (Controlli sui contratti di servizio) esprime parere favorevole sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto "Contratto di servizio 2017-2019 tra Unione Montana Alta Valle Susa, Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed i comuni a ciascuna di esse appartenenti, con l'azienda speciale consortile Consorzio Forestale Alta Valle Susa per l'affidamento dei servizi forestali relativi alla manutenzione del territorio".

Rivarolo Canavese, 23 marzo 2017

IL REVISORE
Dott.ssa Nadia CURCIO

